

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1256 del 04/03/2025
Oggetto	Procedimento MOPPA4829 - SANDECO srl. Rinnovo con cambio di titolarità e Variante Sostanziale di Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi esistenti ad uso industriale in Comune di Vignola (MO). Regolamento Regionale 41/2001 artt. 27, 31.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1292 del 03/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno quattro MARZO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Servizio autorizzazioni e concessioni sede di Modena

Oggetto: Procedimento MOPPA4829 - SANDECO srl. Rinnovo con cambio di titolarità e Variante Sostanziale di Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante tre pozzi esistenti ad uso industriale in Comune di Vignola (MO). Regolamento Regionale 41/2001 artt. 27, 31.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che con Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 la Regione Emilia-Romagna ha affidato ad ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia le funzioni regionali in materia di concessione e gestione del Demanio Idrico di cui al R.D. 1773/33;

RICHIAMATI:

- la determinazione n. 12410 del 04/10/2013, valida fino al 31/12/2015, con la quale è stata assentita alla ditta Sandei s.r.l. la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale mediante n° 3 pozzi ubicati su terreno censito al foglio 7, mappali 388 e 424 del N.C.T. in Comune di Vignola (MO) per un quantitativo massimo di 3000 mc ed una portata di;
- la domanda di rinnovo della suddetta concessione presentata all'allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po in data 23/11/2015 entro i termini di validità, pertanto il prelievo ha potuto essere esercitato legittimamente nelle more del rilascio del rinnovo della concessione, nel rispetto delle clausole del disciplinare;
- il Verbale di Sanzione amministrativa n° MO24V0014 del 05/02/2024 comminato a Valdinoci Roberto in qualità di Legale Rappresentante della ditta Sandei srl per la violazione art. 17 R.D. 1775/33 per aver superato i quantitativi concessi con l'atto n° 12410/2013;
- la Domanda di Variante Sostanziale alla concessione presentata dalla ditta Sandei srl in data 31/05/2024 prot. PG/2024/100138 con cui la ditta richiede l'aumento del prelievo attualmente consentito di 3000 mc/anno ad un quantitativo massimo pari a 10.350 mc/anno in considerazione dell'incremento del proprio fabbisogno ad uso produttivo;
- La comunicazione di cambio di ragione sociale da Sandei s.r.l. a Sandeco s.r.l. ricevuta da Arpae con prot. PG/2024/214650 del 26/11/2024;

CONSIDERATO che le caratteristiche della derivazione indicate nella domanda hanno ricondotto l'iter istruttorio alla procedura ordinaria, di cui agli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001, come previsto dall'art. 31 del medesimo Regolamento;

DATO ATTO che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 191 del 17/06/2024, è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

- è stata indetta in data 10/06/2024 con prot. n. PG/2024/106121 una Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona per la richiesta dei pareri e dei contributi necessari al rilascio della concessione alla Provincia di Modena e ad Atersir in considerazione della prossimità della derivazione in oggetto ai pozzi acquedottistici della centrale di Via della Sega;

- con nota prot. n. PG/2024/112737 del 19/06/2024 è stato acquisito il parere favorevole alla derivazione da parte Atersir, a condizione che, pur essendo il prelievo ubicato al di fuori della Zona di Rispetto dei pozzi acquedottistici, *“il prelievo venga esercitato solo nel pieno soddisfacimento di quello ad uso idropotabile”*;

CONSIDERATO che, essendo trascorsi 90 giorni dall'indizione della Conferenza senza avere ricevuto il parere della Provincia di Modena, la sua mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell'art. 14bis, comma 4;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 e che in data 19/12/2025 è stata acquisita la comunicazione attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica;

VALUTATO il volume del prelievo richiesto come adeguato rispetto al fabbisogno necessario, tenuto conto delle esigenze di mitigazione degli impatti relativi alle emissioni di polvere di legno durante le operazioni di macinazione dei rifiuti mediante bagnatura del materiale;

VERIFICATO che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 152, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone annuo corrisponde al minimo previsto per i prelievi superiori a 3.000 mc/anno e per il 2025 ammonta a € **2487,67** il cui importo è stato corrisposto dal concessionario;

ACCERTATO altresì che il richiedente ha versato, :

- 2025 € 1922,27 a titolo di integrazione del deposito cauzionale versato in precedenza;

- in data 16/04/2024: € 16.265,79 a titolo di canoni annualità precedenti dal 2019 al 2023, tenuto conto della nota prot. PG/2024/14552 del 25/01/2024 con cui il soggetto ha richiesto la prescrizione quinquennale dei canoni arretrati non ancora corrisposti ai sensi dell'art. 2948 del codice civile;

- in data 15/02/2024: € 690,68, integrati con il versamento di € 1767,49 in data 24/02/2025, a titolo di canone anno 2024;

VISTI:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e s. m. i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Direttiva 2000/60/CE;
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n.

1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;

- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- le deliberazioni del Direttore Generale Arpae (DDG) n. 75/2021 e n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia e successive modifiche ed integrazioni;
- la DDG n. 11/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 e del Programma annuale delle attività 2025 di Arpae Emilia-Romagna" con particolare riferimento alla Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la DDG n. 12/2025 con la quale alla dott.ssa Valentina Beltrame, già responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, è stato assegnato il coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni di Arpae;
- la DDG n. 13/2025 con cui la dott.ssa Anna Maria Manzieri è stata nominata responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni del SAC di Modena;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita la concessione possa essere assentita fino al **31/12/2034** nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

DATO ATTO che:

- come previsto dalla DDG n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

SU PROPOSTA dell' I.F. del Polo Specialistico demanio acque dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae dott. Lorenzo Marchesini, in qualità di responsabile del procedimento,

per quanto precede,

DETERMINA

- 1) **di assentire**, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta SANDECO srl (C.F. 02886460365), nella persona del legale rappresentante P.T., la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, mediante tre pozzi collocati su terreno di proprietà della ditta, censito al foglio 7 mappali 388 e 424 N.C.T. Comune di Vignola (MO), **con una portata complessiva di 4 l/s e per un volume massimo non**

- superiore a 10.350 mc/a - procedimento MOPPA4829;**
- 2) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/02/2025, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;
 - 3) **di dare atto** che ai sensi del parere Atersir prot. PG/2024/112737 il prelievo potrà essere esercitato alla condizione del pieno soddisfacimento di quello ad uso idropotabile, in riferimento alla prossimità dei pozzi acquedottistici della Centrale di Via Sega del Comune di Vignola;
 - 4) **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
 - 5) **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;
 - 6) **di ricordare** che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;
 - 7) **di attestare** che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;
 - 8) **di notificare** al Concessionario il duplicato informatico del presente atto tramite PEC;
 - 9) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta inferiore a € 200;
 - è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 - 10) **di rilevare** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
 - 11) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
ARPAE di Modena

Dr.ssa Anna Maria Manzieri
originale firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

Servizio Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Demanio Acqua

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita alla ditta SANDECO s.r.l. – C.F. 02886460365, codice procedimento MOPPA4829.

ART. 1 – QUANTITATIVO DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE DI USO DELL'ACQUA

1.1 - portata nominale di prelievo derivazione: **4,0 litri/s**;

1.2 – Utilizzi e quantitativo massimo di prelievo dell'utenza:

- uso industriale per bagnatura cumuli rifiuti di legno triturati e lavaggio di attrezzature per complessivi **10.350 mc/anno** ;

ART. 2 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le caratteristiche tecniche delle opere di presa sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Pozzo 1 Cod. MOA7579	Pozzo 2 Cod. MOA7580	Pozzo 3 Cod. MOA7581
Dati catastali NCT Comune di Vignola	Foglio 7 Mappale 388	Foglio 7 Mappale 388	Foglio 7 Mappale 424
Coordinate UTM-RER	X=660671 Y= 929205	X=660688 Y= 929226	X=660755 Y= 929242
Anno di costruzione	n/d	n/d	n/d
Materiale colonna	Ferro	Ferro	Ferro
Diametro	200 mm	200 mm	1000 m
Profondità	50 m	42 m	45 m
Finestrature	Monofalda -34 ÷ -34,5 m da p.c.	Monofalda -31 ÷ -37 m da p.c.	n/d
Acquifero sfruttato	0140ER-DQ1-CL - "Conoide Panaro - Libero"	0140ER-DQ1-CL - "Conoide Panaro - Libero"	0140ER-DQ1-CL - "Conoide Panaro - Libero"
Potenza elettropompa	n/d	n/d	n/d
Portata di esercizio	1 l/sec	2 l/sec	1 l/sec
Avampozzo	Presente, interrato	Presente, interrato	Presente, interrato

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2034** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 4 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per

quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 7, punto 9 del presente disciplinare.

ART. 5 – CANONE DELLA CONCESSIONE

5.1 Il canone dovuto per l'annualità in corso è di € **2487,67**;

5.2 per gli anni successivi Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con l'incremento derivato dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

5.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

6.1 L'importo della cauzione a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € € **2487,67** (importo minimo stabilito dalle vigenti disposizioni regionali) e risulta versato dal concessionario nella misura di € 565, pertanto il suddetto deposito deve essere integrato con un versamento di € 1922,27.

6.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

7.1 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante targhetta di segnalazione con opportuna cartellonistica, sulle opere di presa o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. La targhetta di segnalazione deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione. La targhetta deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

7.2 Dispositivo di misurazione

il concessionario dovrà provvedere ad installare idoneo strumento di misurazione delle portate e dei volumi conforme alle vigenti norme tecniche entro tre mesi dal rilascio della concessione;

il concessionario dovrà comunicare entro il **31 gennaio di ogni anno** il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del/dei contatore/i installato/i nella derivazione da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

- REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici
PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it

- AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata secondo le disposizioni di legge vigenti e relativa normativa tecnica;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino, compresa l'eventuale avvenuta sostituzione comunicando la lettura finale del contatore rimosso.

7.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

7.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

7.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

7.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

7.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 8 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ' PER TUTTI I CORPI IDRICI

8.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

8.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 9 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

ACQUISITA FIRMA PER ACCETTAZIONE CON PROT. PG/2024/37829 DEL 27/02/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.